*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 107° — Numero 298

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 26 novembre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**(8654)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1966, n. **993**.

**Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1966.

**Nomina dei membri artisti nelle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni di Milano, Pescara, Torino e Venezia.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1965, registro n. 92, foglio n. 300, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1965-66;

Vista la riserva di nomina dei componenti artisti di alcune Commissioni, contenuta nell'art. 2 del citato decreto ministeriale 22 ottobre 1965;

Viste le designazioni fatte dai sindaci di Milano, Pescara, Torino e Venezia rispettivamente in data 31 maggio 1965, 4 agosto 1965, 10 maggio 1965 e 25 agosto 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio 1965-66 i signori qui di seguito nominati esplicheranno le funzioni di membri artisti nelle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni presso le sedi a fianco del nome di ciascuno indicate:

Pini dott. Giovanni, Milano;
Macchia prof. Michele, Pescara;
Viale prof. Vittorio, Torino;
Bianchi maestro Gabriele, Venezia.

Art. 2.

Ai su nominati membri artisti sarà corrisposto un compenso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La presunta spesa complessiva di L. 50.000 graverà sul cap. 191, art. 1, del bilancio passivo dell'Amministrazione P.T. esercizio finanziario 1966.

Art. 3.

La Società concessionaria dei servizi di radiodiffusione rilascerà ai su nominati signori le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, numero 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1966

p. *Il Ministro*: MAZZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *settembre* 1966
*Registro n.* 64 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 221

**(9612)**

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1966.

**Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1967.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello per le finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1967 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . . . . L. 182.500.000
Spese previste . . . . . » 182.500.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1966

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *ottobre* 1966
*Registro n.* 35 *Grazia e giustizia, foglio n.* 130

**Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1967**

| Numero dell'anno finanziario 1966 | Numero dell'anno finanziario 1967 | ARTICOLI — DENOMINAZIONE | Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1966 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'anno finanziario 1967 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI** | | | |
| | | CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi* | | | |
| 101 | 101 | Vendita dei corpi di reato . . . . . . . . . . . . | 11.000.000 | » | 11.000.000 |
| | | CATEGORIA II. — *Trasferimenti* | | | |
| 104 | 104 | Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione . . . . | 95.000.000 | » | 95.000.000 |
| 105 | 105 | Versamenti per grazia . . . . . . . . . . . . . . | 17.000.000 | » | 17.000.000 |
| 106 | 106 | Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse . . . . . . . | 5.000.000 | » | 5.000.000 |
| 107 | 107 | Fondi dei detenuti evasi o defunti . . . . . . . . | 2.000.000 | » | 2.000.000 |
| 108 | 108 | Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito | 500.000 | » | 500.000 |
| | | | 119.500.000 | » | 119.500.000 |

*Segue:* **Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1967**

| Numero dell'anno finanziario 1966 | Numero dell'anno finanziario 1967 | ARTICOLI – DENOMINAZIONE | Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1966 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'anno finanziario 1967 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CATEGORIA III. — *Redditi* | | | |
| 112 | 112 | Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10.000.000 | » | 10.000.000 |
| | | CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese* | | | |
| 115 | 115 | Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.) | 32.000.000 | » | 32.000.000 |
| | | CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili* | | | |
| 118 | 118 | Entrate straordinarie diverse . . . . . . . . . . . | *per memoria* | » | *per memoria* |
| | | TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | | CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva* | | | |
| 506 | 506 | Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione . . . . . . | 10.000.000 | » | 10.000.000 |
| 507 | 507 | Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica | *per memoria* | » | *per memoria* |
| | | | 10.000.000 | » | 10.000.000 |
| | | RIASSUNTO | | | |
| | | TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI | | | |
| | | Categoria I. - Vendita di beni e servizi . . . | 11.000.000 | » | 11.000.000 |
| | | Categoria II. - Trasferimenti . . | 119.500.000 | » | 119.500.000 |
| | | Categoria III. - Redditi . . . . . . . . . . . . | 10.000.000 | » | 10.000.000 |
| | | Categoria IV. - Poste compensative delle spese . . . . | 32.000.000 | » | 32.000.000 |
| | | Categoria V. - Somme non attribuibili . . . . . . | *per memoria* | » | *per memoria* |
| | | Totale del Titolo I | 172.500.000 | » | 172.500.000 |
| | | TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | |
| | | Categoria X. - Prelevamenti dai fondi di riserva | 10.000.000 | » | 10.000.000 |
| | | Totale del Titolo II | 10.000.000 | » | 10.000.000 |
| | | RIEPILOGO | | | |
| | | TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI . . . . . . . . . . | 172.500.000 | » | 172.500.000 |
| | | TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . . . . . | 10.000.000 | » | 10.000.000 |
| | | | 182.500.000 | » | 182.500.000 |

**Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1967**

| Numero dell'anno finanziario 1966 | Numero dell'anno finanziario 1967 | ARTICOLI - DENOMINAZIONE | Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1966 | Variazioni che si propongono | Competenza risultante per l'anno finanziario 1967 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento) | | | |
| | | CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi* | | | |
| 101 | 101 | Spese per la pubblicazione delle sentenze . . . . . . . | 100.000 | » | 100.000 |
| 102 | 102 | Spese di ufficio, stampati e cancelleria . . . . . . . . | 100.000 | » | 100.000 |
| 103 | 103 | Spese casuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25.000 | » | 25.000 |
| | | | 225.000 | » | 225.000 |
| | | CATEGORIA IV. — *Trasferimenti* | | | |
| 106 | 106 | Assegnazione ai Consigli di patronato . . . . . . . . | 149.700.000 | » | 149.700.000 |
| | | CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate* | | | |
| 110 | 110 | Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500.000 | » | 500.000 |
| 111 | 111 | Restituzione di depositi . . . . . . . . . . . . . . | 32.000.000 | » | 32.000.000 |
| | | | 32.500.000 | » | 32.500.000 |
| | | CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili* | | | |
| 115 | 115 | Fondo di riserva per spese impreviste . . . . . . . . | 75.000 | » | 75.000 |
| 116 | 116 | Spese straordinarie diverse . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* | » | *per memoria* |
| | | | 75.000 | » | 75.000 |
| | | TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento) | | | |
| | | CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi* | | | |
| 501 | 501 | Acquisto di titoli di rendita pubblica . . . . . . . . | *per memoria* | » | *per memoria* |
| | | RIASSUNTO | | | |
| | | TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento) | | | |
| | | Categoria III. - Acquisto di beni e servizi . . . . . . . | 225.000 | » | 225.000 |
| | | Categoria IV. - Trasferimenti . . . . . . . . . . . . | 149.700.000 | » | 149.700.000 |
| | | Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate | 32.500.000 | » | 32.500.000 |
| | | Categoria VIII - Somme non attribuibili . . . . . . . | 75.000 | » | 75.000 |
| | | Totale del Titolo I . . . | 182.500.000 | » | 182.500.000 |
| | | TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento) | | | |
| | | Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi . . . . . . | *per memoria* | » | *per memoria* |
| | | Totale del Titolo II . . . | » | » | » |
| | | RIEPILOGO | | | |
| | | TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 182.500.000 | » | 182.500.000 |
| | | TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento) | » | » | » |
| | | | 182.500.000 | » | 182.500.000 |

(9140)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del pianoro di Pila nel comune di Gressan (Aosta).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 settembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, la zona del pianoro di Pila nel comune di Gressan;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Gressan (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza, avendo nel pianoro di Pila, un naturale belvedere da cui si gode, data la particolare posizione geografica, lo scenario della corona di montagne che va dal Monte Rosa al Rutor e alla Grivola su cui spiccano le alte vette del Cervino, del Gran Combin, del Mont Velan, della Grivola e dell'intera catena del Monte Bianco, nonchè lo spettacolo rappresentato dalla vista sulla città di Aosta, che appare situata ai piedi del pianoro stesso; e inoltre la rimanente parte del territorio rappresenta, con le pinete che si susseguono ai pascoli ed i pianori che si alternano ai ripidi pendii, un complesso di grande importanza panoramica e paesistica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Gressan, comprendente il pianoro di Pila, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine: con la strada comunale da Barrier alla Gorraz, con le particelle numeri 302, 303, 304, 306, 415, 413 del Foglio XVIII, con la strada comunale di Peroulaz, con il confine del comune di Charvensod, con parte delle particelle numeri 45, 37, 12, 11 del Foglio XXII, attraversamento canale consortile della Gorraz, parte particella n. 40 del Foglio XXII, attraversamento torrente di Gressan, parte particella n. 39 del Foglio XXIII, attraversamento strada comunale della Gorraz a Plan Bois, parte particelle numeri 14 e 6 del Foglio XXIII, con la strada comunale di Pos, attraversamento strada comunale di Pos, con parte delle particelle numeri 84, 181, 178, 59, 58, 61 del Foglio XXI, con la particella n. 55 del Foglio XXI, con le particelle numeri 223, 490, 224, 225, 226, 227, del Foglio XIX attraversamento strada comunale da Perriail a Chârème, con la strada comunale da Perriail a Chârème, con le particelle numeri 231, 232, 123, 267, 265, 478, 475, 259, 258 e 257 del Foglio XIX con il Foglio XVIII, con la particella n. 32 del Foglio XVIII, fino a ricongiungersi con la strada comunale da Barrier alla Gorraz.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Gressan provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 settembre 1966

*p. Il Ministro:* CALEFFI

---

**Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta**

*Estratto del verbale*

Il giorno 23 settembre 1965, alle ore 16,00, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI GRESSAN - Vincolo della zona di Pila

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Sentito il soprintendente regionale ai monumenti sui motivi che hanno determinato la proposta di includere la zona di Pila, in comune di Gressan, nell'elenco delle località da tutelare di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Considerato che la zona suddetta costituisce un complesso di non comune bellezza che ha tutti i presupposti per essere dichiarata di notevole interesse pubblico, avendo nel pianoro di Pila, un naturale belvedere da cui si gode, data la particolare posizione geografica, lo scenario della corona di montagne che va dal Monte Rosa al Rutor e alla Grivola su cui spiccano le alte vette del Cervino, del Gran Combin, del Mont Velan, della Grivola e dell'intera catena del Monte Bianco, nonchè lo spettacolo rappresentato dalla vista sulla città di Aosta, che appare situata ai piedi del pianoro stesso;

Rilevato che la rimanente parte del comprensorio delimitato in planimetria rappresenta, con le pinete che si susseguono ai pascoli ed i pianori che si alternano ai ripidi pendii, un complesso di notevole bellezza e che la zona è meta di numerose escursioni sia durante la stagione estiva che durante la stagione invernale, essendo Pila un affermato centro turistico di sports invernali dotato di moderne attrezzature sportive;

Considerato che la zona, al momento attuale, non è ancora stata compromessa da massicci interventi edilizi ma, in considerazione della notevole richiesta di aree fabbricabili, si prevede un notevole sviluppo della località;

Rilevata la necessità che l'intero comprensorio delimitato in planimetria venga sottoposto a vincolo generico a carattere cautelativo affinchè il controllo edilizio venga disciplinato, oltre che dall'Amministrazione comunale, anche dalla Soprintendenza regionale ai monumenti che, in tal modo, potrà intervenire per richiedere che venga conservata l'integrità del pianoro di Pila, centro compositivo dell'intero comprensorio, e di quelle visuali

di cui si rendesse necessaria la tutela mediante opportuni coni panoramici nonchè per richiedere che i nuovi edifici rispettino una distanza minima dai confini proporzionata alla loro altezza, che esista un rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi architettonici, scelta e distribuzione della flora, ecc., armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo quelle costruzioni che, per forma, dimensioni, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alle visuali panoramiche;

Ritenuto opportuno per le ragioni sopraesposte richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo sulla suddetta zona;

Precisato che l'intero comprensorio delimitato in planimetria è soggetto esclusivamente a vincolo generico anche se le aree interessate dai coni panoramici, per una più facile interpretazione, sono state campite in verde;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con la strada comunale da Barrier alla Gorraz, con le particelle numeri 302, 303, 304, 306, 415, 413 del F. XVIII, con la strada comunale di Peroulaz, con il confine del comune di Charvensod, con parte delle particelle numeri 45, 37, 12, 11 del F. XXII, attraversamento canale consortile della Gorraz, parte particella n. 40 del F. XXII, attraversamento torrente di Gressan, parte particella n. 39 del F. XXIII, attraversamento strada comunale della Gorraz a Plan Bois, parte particelle numeri 14 e 6 del F. XXIII, con la strada comunale di Pos, attraversamento strada comunale di Pos, con parte delle particelle numeri 84, 181, 178, 59, 58, 61 del F. XXI, con la particella n. 55 del F. XXI, con le particelle numeri 223, 490, 224, 225, 226, 227, del F. XIX, attraversamento strada comunale da Perriail a Chârème, con la strada comunale da Perriail a Chârème, con le particelle numeri 231, 232, 123, 267, 265, 478, 475, 259, 258 e 257 del F. XIX con il F. XVIII, con la particella n. 32 del F. XVIII, fino a ricongiungersi con la strada comunale da Barrier alla Gorraz.

**(9374)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1966.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Adenofam » della ditta Ofam, con sede in Crotone (Catanzaro).** (Decreto di revoca n. 4046/R).

## IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 9 dicembre 1960 e 17 marzo 1961, con i quali rispettivamente sono state registrate al n. 18010 la specialità medicinale denominata Adenofam iniettabile mcg. 500 - fiale 3 di liofilizzato + fiale 3 di solvente, e al n. 18010/1 la serie iniettabile mcg. 1000 - fiale 3 di liofilizzato + fiale 3 di solvente, a nome della ditta Ofam - Opera farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro), via Carrara n. 11, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto l'atto di cessione in data 13 aprile 1960, trasmesso al Ministero in data 20 settembre 1961, con il quale la ditta Ofam ha ceduto alla ditta Ergopharma, con sede in Pisa, via Bonaini (Corte Braccini) n. 6, la specialità medicinale e la serie, a suo tempo registrate;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, si è constatato che:

*a*) nelle fiale da mcg. 500 la quantità di cocarbossilasi è risultata del 34 % inferiore a quella dichiarata;

*b*) nelle fiale da mcg. 1000 la quantità di cocarbossilasi è risultata del 64 % inferiore a quella dichiarata;

*c*) in entrambe le due preparazioni è stato riscontrato l'estere monofosforico della tiamina, componente che non è stato dichiarato; per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Constatato, inoltre, che sulle confezioni dei campioni posti a controllo, è risultata l'indicazione della ditta Ergopharma di Pisa e quella della ditta Farmaceutici Biagini, quest'ultima, quale officina di preparazione, mentre dagli atti di ufficio la specialità suindicata risulta ancora registrata a nome della ditta Ofam di Crotone (Catanzaro) e prodotta presso l'officina propria, e che, pertanto, le indicazioni degli stampati sono state abusivamente modificate, in violazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per cui ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 27, n. 3 dello stesso regolamento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Adenofam » iniettabile - fiale da mcg. 500 e fiale da mcg. 1000, registrate ai nn. 18010 e 18010/1, rispettivamente in data 9 dicembre 1960 e 17 marzo 1961.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

I medici provinciali di Catanzaro e di Pisa sono anche incaricati di notificare il presente provvedimento alle ditte interessate, secondo la rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1966

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(9436)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.

**Riapertura della Borsa valori di Firenze.**

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1966, con il quale è stata disposta la chiusura temporanea della Borsa valori di Firenze;

Vista la delibera n. 556/125 in data 22 novembre 1966 del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze, con la quale, sentiti gli Organi della locale Borsa valori, è stato deciso di proporre la riapertura della Borsa stessa a partire dal giorno 28 novembre 1966, essendo stati ripristinati l'agibilità dei locali ed il funzionamento dei servizi;

Visti l'art. 2 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'articolo 1 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riapertura della suddetta Borsa valori;

Decreta:

La Borsa valori di Firenze viene riaperta a decorrere dal 28 novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

**(9615)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 24 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Harry E. Jones, Vice console degli S.U.A. a Torino.

In data 24 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Francis A. Arenz, Console degli S.U.A. a Milano.

In data 24 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William Sharpe, Console di Gran Bretagna a Milano.

(9207)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza delle cattedre di « Diritto ecclesiastico » e « Diritto pubblico americano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) Diritto ecclesiastico;
2) Diritto pubblico americano.

Gli aspiranti ai trasferimenti alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9640)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Fosciandora (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.080.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9521)

### Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Pescaglia (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.778.901, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9522)

### Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.873.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9523)

### Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Villa Collemandina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.528.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9524)

### Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Gorga (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.604.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9525)

### Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.773.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9526)

### Autorizzazione al comune di Pallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Pallare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.761.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9527)

### Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Radda in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.685.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9528)

### Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Onano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.078.292, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9529)

### Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.213.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9530)

**Autorizzazione al comune di San Casciano Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di San Casciano Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.570.161, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9538)

**Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Sasso Marconi (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.869.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9539)

**Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.495.732, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9540)

**Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Serrapetrona (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.135.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9541)

**Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Poggio San Vicino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.221.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9542)

**Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Pievebovigliana (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.918.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9543)

**Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Loro Piceno (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.841.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9544)

**Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.434.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9531)

**Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.385.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9532)

**Autorizzazione al comune di Lentiai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Lentiai (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.550.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9533)

**Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.930.122, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9534)

**Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Fontanelice (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.755.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9535)

**Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.113.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9536)

**Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Lendinara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.951.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9537)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana della « Val Vigezzo », con sede in Novara**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 55994 in data 7 novembre 1966, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana della « Val Vigezzo », con sede in Novara, deliberato dal commissario ministeriale del Consorzio suddetto in data 25 luglio 1966.

**(9279)**

**Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del fiume Sesia, con sede in Varallo Sesia (Vercelli).**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 55993 in data 7 novembre 1966, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana del fiume Sesia, con sede in Varallo Sesia (Vercelli), deliberato dal commissario ministeriale del Consorzio suddetto in data 25 luglio 1966.

**(9359)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa « Bianchi Silvio - Marmi », con sede in Gramolazzo di Minucciano (Lucca)**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1966, la Società cooperativa « Bianchi Silvio - Marmi », con sede in Gramolazzo di Minucciano (Lucca), costituita per rogito Pugliese in data 8 agosto 1961 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dello avv. Alberto Ambrogi.

**(9391)**

**Scioglimento della Società cooperativa « San Biagio », con sede in Garlasco (Pavia)**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1966 la Società cooperati.a consumo « San Biagio », con sede in Garlasco (Pavia), costituita per rogito Zaraga in data 18 novembre 1945, repertorio 616, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Angelo Zega.

**(9341)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

**Corso dei cambi del 25 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,78 | — | 624,9950 | 625 — | 624,95 | 624,85 | 625 — | 625 — | 624,85 | 624,97 |
| $ Can. | 577,39 | — | 577,50 | 577,60 | 576,80 | 577,35 | 577,45 | 577,60 | 577,35 | 577,70 |
| Fr. Sv. | 144,78 | — | 144,8450 | 144,845 | 144,80 | 144,80 | 144,85 | 144,845 | 144,80 | 144,82 |
| Kr. D. | 90,51 | — | 90,545 | 90,535 | 90,50 | 90,52 | 90,54 | 90,535 | 90,52 | 90,53 |
| Kr. N. | 87,44 | — | 87,48 | 87,49 | 87,50 | 87,44 | 87,49 | 87,49 | 87,44 | 87,45 |
| Kr. Sv. | 120,82 | — | 120,78 | 120,825 | 120,80 | 120,80 | 120,825 | 120,825 | 120,80 | 120.82 |
| Fol. | 172,71 | — | 172,75 | 172,72 | 172,73 | 172,70 | 172,72 | 172,72 | 172,70 | 172,72 |
| Fr. B. | 12,51 | — | 12,5120 | 12,5120 | 12,52 | 12,51 | 12,513 | 12,5120 | 12,51 | 12,515 |
| Franco francese | 126,37 | — | 126,38 | 126,38 | 126,45 | 126,39 | 126,385 | 126,38 | 126,39 | 126,40 |
| Lst. | 1743,83 | — | 1744,15 | 1744,075 | 1743,75 | 1743,85 | 1744,07 | 1744,075 | 1743,85 | 1744 — |
| Dm. occ. | 157,19 | — | 157,30 | 157,295 | 157,30 | 157,21 | 157,28 | 157,295 | 157,21 | 157,29 |
| Scell. Austr. | 24.15 | — | 24,1640 | 24,1625 | 24,10 | 24,15 | 24,159 | 24,1625 | 24,15 | 24,155 |
| Escudo Port. | 21,75 | — | 21,75 | 21,76 | 21,75 | 21,76 | 21,745 | 21,76 | 21,76 | 21,76 |
| Peseta Sp. | 10,43 | — | 10,43 | 10,42875 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,42875 | 10,43 | 10,425 |

**Media dei titoli del 25 novembre 1966**

| Titolo | | Titolo | |
|---|---|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,625 | Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 99,975 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,675 | » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 99,975 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,625 | » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,225 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,125 | » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100 — |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,025 | » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 99,975 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,775 | » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 99,975 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,70 | » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 25 novembre 1966**

| Valuta | | Valuta | |
|---|---|---|---|
| 1 Dollaro USA | 625 — | 1 Franco belga | 12,512 |
| 1 Dollaro canadese | 577,525 | 1 Franco francese | 126,382 |
| 1 Franco svizzero | 144,847 | 1 Lira sterlina | 1744,072 |
| 1 Corona danese | 90,537 | 1 Marco germanico | 157,287 |
| 1 Corona norvegese | 87,49 | 1 Scellino austriaco | 24,161 |
| 1 Corona svedese | 120,825 | 1 Escudo Port. | 21,752 |
| 1 Fiorino olandese | 172,72 | 1 Peseta Sp. | 10,429 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Venezia;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Venezia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 5 (cinque) posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Venezia.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti alla segreteria della Commissione esaminatrice — presso l'ufficio dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Venezia — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

*a*) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

*b*) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

*g*) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

*h*) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

*i*) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

*l*) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una Banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una Borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

*m*) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa valori di Venezia nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

*n*) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

*o*) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Venezia della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati, il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

*a*) sino a sessanta punti per vari titoli professionali;

*b*) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

*c*) sino a trenta punti per la prova di esame di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettere *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

*a*) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

*b*) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

*c*) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

*d*) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

*e*) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio, mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 272000/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 dovranno, presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*i*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*l*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di

pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità istraelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *ottobre* 1966
*Registro n.* 25 *Tesoro, foglio n.* 154

**(8959)**

---

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1966, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a quattordici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di quattordici agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1966 è composta come segue:

*Presidente*:

Cannizzaro dott. Orazio, ispettore generale del tesoro.

*Membri*:

Leone dott. Libero, presidente della Deputazione della Borsa valori di Roma;

Ballarini dott. Franco, presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma;

Attili dott. Leonida, rappresentante della Camera di commercio di Roma;

Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *novembre* 1966
*Registro n.* 26 *Tesoro, foglio n.* 77

**(9478)**

---

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Sostituzione di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1 — punti 1 e 2 — del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Visti i propri decreti 21 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 24 maggio 1966; 24 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 17 giugno 1966 e 19 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 24 ottobre 1966 con i quali è stata disposta la nomina dei docenti di lingue estere da aggregare alla Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Vista la nota n. 12537 del 21 ottobre 1966, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato altra docente per le prove di lingua francese, in sostituzione della professoressa Licia Cosentino La Rocca, nominata con il predetto decreto 19 settembre 1966, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice più volte citata;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della docente per le prove di lingua francese;

Decreta:

La professoressa Maria Carmela Darco, ordinaria di ruolo A di lingua francese presso il Ginnasio « Giulio Cesare » di Roma, è aggregata alla Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica com-

merciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965 citato nelle premesse, in sostituzione della professoressa Licia Cosentino La Rocca.

Alla suddetta docente saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1966

*Il Ministro*: TOLLOY

**(9229)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Proroga per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti in s.p.e. del servizio sanitario (ruolo medici).**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1966, registro n. 15 Difesa-Esercito, foglio n. 386, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1966, registro n. 45 Difesa-Esercito, foglio n. 158, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra fino al 3 novembre 1966;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente dal 3 novembre 1966 al 2 gennaio 1967 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 3 del bando sopracitato;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario ruolo ufficiali medici, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 dicembre 1965 è prorogato al 2 gennaio 1967.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1966

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *novembre* 1966
*Registro n.* 63 *Difesa-Esercito, foglio n.* 378

**(9609)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso ordinario per esami e per titoli a undici posti di direttore didattico in prova per maestri appartenenti al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.**

Si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 40 del 6 ottobre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1966, registro n. 71, foglio n. 125, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso ordinario per esami e per titoli a undici posti di direttore didattico in prova per maestri appartenenti al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari di lingua tedesca della provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 15 dicembre 1964.

**(9473)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 1966, n. **10.**

**Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 45 *del* 1° *novembre* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1966 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1966 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella *B*.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

TABELLA *A*

**Tabella di variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1966**

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

| | | |
|---|---|---|
| Fondi disponibili di precedenti bilanci | L. | 1.034.412.000 |
| *Articoli in aumento*: | | |
| Titolo I. — Entrate effettive | | |
| Capo I. — Entrate ordinarie | | |
| *Categoria II.* — Proventi diversi | | |
| Art. 17. — Assegnazione da parte della Regione di un fondo per il finanziamento delle spese straordinarie dei Corpi dei vigili del fuoco volontari (Legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, art. 3) v. Uscite art. 12 | L. | 2.500.000 |
| Art. 26. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle Cooperative; nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolte dalle Associazioni riconosciute (Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8) v. Uscite art. 82 | » | 7.000.000 |
| Art. 30. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari di servizio pubblico (Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7) v. Uscite art. 95 | » | 5.000.000 |
| Titolo III. — Contabilità speciali | | |
| *Categoria II.* — Stabilimenti e gestioni speciali | | |
| Art. 64. — Gestione dell'Istituto provinciale assistenza prima infanzia | L. | 510.000 |
| Art. 68. — Colonia agricola per ammalati di mente tranquilli di Stadio presso Ora | » | 12.000.000 |
| Art. 70. — Azienda agricola di Laimburg in Vadena | » | 25.000.000 |

*Articoli di nuova istituzione*:

Titolo I. — Entrate effettive

Capo I. — Entrate ordinarie

*Categoria II.* — Proventi diversi

Art. 25-*bis*. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per la difesa contro la grandine, per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiale idonei allo scopo nonchè per contributi per il finanziamento delle federazioni provinciali dei Consorzi medesimi (Legge regionale 17 marzo 1964, n. 16) pro 1965 - v. Uscite art. 81-*bis* L. 5.000.000

Art. 30-*bis*. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributo per agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari di servizio pubblico (Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7) pro 1965 - v. Uscite art. 95-*bis* . » 5.000.000

TOTALE MAGGIORI ENTRATE . L. 1.096.422.000

TABELLA *B*

**Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966**

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

*Articoli in aumento*:

Titolo I. — Spese effettive

Capo I. — Spese ordinarie

*Categoria I.* — Presidenza ed Assessorato affari generali

Art. 12. — Fondo a disposizione per il finanziamento delle spese straordinarie dei Corpi dei vigili del fuoco volontari (Legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2) - v. Entrate art. 17 . L. 2.500.000

Art. 14. — Spese per l'istruzione pubblica statale (Art. 7 legge 16 settembre 1960, n. 1014) » 3.000.000

Art. 16. — Spese, contributi ai Comuni o altri Enti o Associazioni per le Scuole materne non gestite dall'ONAIRC . » 33.000.000

Art. 18. — Fondo per la concessione di contributi di studio a studenti universitari, di scuole medie e per corsi di specializzazione (Legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1) . » 13.000.000

Art. 25. — Spese per l'attività e manifestazioni culturali (Legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7) . . . . » 6.000.000

Art. 26. — Spese e contributi per la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche, sale d'esposizione, musei e di altri locali destinati ad attività culturali . . » 13.000.000

Art. 34. — Quota di integrazione del fondo provinciale per l'assistenza e lo sviluppo dell'apprendistato artigiano (Legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7) . . » 14.000.000

Art. 35. — Incremento dell'educazione fisica mediante attività sportive locali . . » 6.000.000

*Categoria II.* — Assessorato finanze e patrimonio

Art. 48. — Pensioni a carico della Provincia (Lettere *a*) e *d*) . . . L. 12.000.000

Art. 62. — Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio . » 36.500.000

Art. 64. — Fondo a disposizione per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - All. n. 1 . . . . . . . . » 220.200.000

*Categoria III.* — Assessorato agricoltura e foreste

Art. 77. — Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Padova . . . . . L. 3.840.000

Art. 82. — Spesa per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle Cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolta dalle Associazioni riconosciute (Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8) - v. Entrate art. 26 « 7.000.000

*Categoria IV.* — Assessorato industria, commercio, artigianato e turismo

Art. 95. — Spese per la concessione di contributi per agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei di servizio pubblico (Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7) - v. Entrate art. 30 L. 5.000.000

*Categoria V.* — Assessorato ai lavori pubblici

Art. 97. — Spese per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali - lett. *a*) . . . L. 50.000.000

Art. 99. — Spese per lavori causati da alluvioni, frane e valanghe . . . . . . » 20.000.000

*Categoria VII.* — Assessorato affari sociali e sanità

Art. 115. — Contributo al Consorzio provinciale antitubercolare (Legge 27 luglio 1934, numero 1265 - art. 272) . . . . . . . . » 13.000.000

Art. 119. — Spese per l'assistenza postmanicomiale e per l'assistenza preventiva di malattie psichiatriche . . . . . . . . . . » 1.000.000

Art. 123. — Somma a pareggio del bilancio della Colonia agricola per malati di mente tranquilli di Stadio . . . . . . . . » 12.000.000

Art. 130. — Quota della Provincia nelle spese di gestione dell'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia . . . . . . . » 170.000

Art. 135. — Contributi ai Patronati scolastici, alle refezioni scolastiche ed alle mense studentesche (Art. 144 legge comunale e provinciale) » 13.000.000

Art. 137. — Spese per la cura climatica e la prevenzione del gozzo e delle altre malattie sociali, a favore dei minori nell'età evolutiva » 5.000.000

Art. 138. — Fondo per sussidi e contributi a Istituzioni assistenziali e a persone in particolare stato di bisogno residenti nella Provincia » 7.000.000

Capo II. — Spese straordinarie

*Categoria I.* — Presidenza ed Assessorato affari generali

Art. 141. — Spese per l'arredamento delle scuole medie superiori di competenza della Provincia . . . . . . . . . . . L. 1.500.000

Art. 145. — Spese e contributi per la costruzione, gestione, acquisto terreni, ampliamento, affitto, attrezzatura ed arredamento di edifici destinati alla istruzione professionale e ricezione degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici (art. 6 legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 e art. 6 legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7) . . » 42.900.000

*Categoria II.* — Assessorato finanze e patrimonio

Art. 149. — Spese straordinarie per arredamento uffici provinciali . . . . . . L. 5.000.000

Art. 152. — Spese per l'acquisto di macchine da scrivere, calcolatrici, strumenti geodetici ed altre macchine d'ufficio . . . . . . » 6.970.000

Art. 154. — Indennità di buona uscita e di licenziamento al personale provinciale (articoli 125 e 126 legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6) . » 10.000.000

156. — Spese varie afferenti esercizi scaduti e rimaste da pagare (art. 212 regolamento legge comunale e provinciale) . . » 12.500.000

*Categoria III.* — Assessorato agricoltura e foreste

| | | |
|---|---|---|
| Art. 157. — Spese per acquisto terreno, manutenzione, riattamento, completamento, approvvigionamento acqua potabile e arredamento per locali di corsi e scuole di agricoltura e di economia domestica, compresi i convitti annessi . | L. | 12.000.000 |
| Art. 159. — Somma a pareggio dell'Azienda agricola di Laimburg in Vadena | » | 25.000.000 |

*Categoria V.* — Assessorato ai lavori pubblici

| | | |
|---|---|---|
| Art. 167. — Fondo per la esecuzione di lavori straordinari di sistemazione e costruzione di strade di interesse provinciale | L. | 255.000.000 |
| Art. 169. — Acquisto e manutenzione di attrezzature e macchine per lavori pubblici . | » | 12.000.000 |
| Art. 170. — Fondo per la liquidazione di espropri per sistemazioni stradali . | » | 100.000.000 |
| Art. 172. — Spese della Provincia e sussidi ai Comuni per danni causati dalle alluvioni, frane e valanghe riferentesi anche agli esercizi scaduti . | » | 10.000.000 |
| Art. 175. — Ampliamento sede I.T.I. per I.T.I. di lingua tedesca, Bolzano | » | 10.000.000 |

*Categoria VI.* — Assessorato per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale

| | | |
|---|---|---|
| Art. 178. — Fondo per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (Legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6 e legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4) . | L. | 25.000.000 |

**Titolo III. — Contabilità speciali**

***Categoria II.* — Stabilimenti e gestioni speciali**

| | | |
|---|---|---|
| **Art. 194. — Gestione dell'Istituto provinciale assistenza prima infanzia .** | L. | 510.000 |
| **Art. 198. — Colonia agricola per ammalati di mente tranquilli di Stadio presso Ora .** | » | 12.000.000 |
| **Art. 200. — Azienda agricola di Laimburg di Vadena . . . . . .** | » | 25.000.000 |

***Articoli di nuova istituzione:***

**Titolo I. — Spese effettive**

Capo I. — Spese ordinarie

*Categoria III.* — Assessorato agricoltura e foreste

| | | |
|---|---|---|
| **Art. 81-*bis*. — Spese per la concessione di contributi ai Consorzi per la difesa contro la grandine, per l'acquisto e l'impianto di attrezzature e di materiale idonei allo scopo nonchè per contributi per il finanziamento delle Federazioni provinciali dei Consorzi medesimi (Legge regionale 17 marzo 1964, n. 16) quota per il 1965 - v. Entrate art. 25-*bis* . . . . .** | L. | 5.000.000 |

*Categoria IV.* — **Assessorato industria, commercio, artigianato e turismo**

| | | |
|---|---|---|
| **Art. 95-*bis*. — Spesa per la concessione di contributi per agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei di servizio pubblico (Legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7) quota per il 1965 - v. Entrate art. 30-*bis* . . . . . . .** | L. | 5.000.000 |

**Capo II. — Spese straordinarie**

*Categoria VII.* — **Assessorato affari sociali e sanità**

| | | |
|---|---|---|
| **Art. 182-*bis*. — Saldo rendiconto rette spedalità manicomiali di Pergine pro 1965 . . .** | L. | 22.000.000 |
| **Art. 182-*ter* — Saldo rendiconto per la Colonia Infantile di Miralago pro 1965 . . .** | » | 2.832.000 |
| TOTALE MAGGIORI USCITE | **L.** | **1.096.422.000** |

***Articoli modificati nel testo:***

**Art. 22. — Fondo spese e contributi per l'acquisto di libri di testo da distribuire gratuitamente ad alunni delle scuole d'obbligo e per sussidi di viaggio a studenti bisognosi delle scuole medie inferiori o scuola media unica.**

**Art. 96. — Salari e contributi previdenziali ed assistenziali per il personale cantoniere (Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6).**

**Art. 160. — Fondo per spese di pronto soccorso nell'interesse della zootecnia: misure di urgenza contro le malattie infettive del bestiame compresa la disinfezione delle stalle; contributi per abbattimento animali infetti da tbc e brucellosi, per foraggio a proprietari di stalle sequestrate per reinfezione, sussidi ad associazioni mutue di assicurazione volontaria di bestiame.**

TABELLA *B*

**Allegato n. 1**

Art. 64: «*Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi*».

*Provvedimenti da emanare*:

| | | |
|---|---|---|
| Sussidi a scolari bisognosi che frequentano la Scuola meda unica . . . . . . . | L. | 15.000.000 |
| Spese e contributi per la costruzione, gestione, acquisto terreno, ampliamento, affitto, attrezzatura ed arredamento di edifici destinati a convitti per studenti della scuole media di 1° e 2° grado . . . . . . . . . . | » | 50.000.000 |
| Fondo spese per interventi di risanamento nel settore edilizio (vecchie abitazioni) . . | » | 150.000.000 |
| Contributi speciali per edilizia popolare nel comune di Bolzano (Legge Tupini) . . . | » | 5.200.000 |
| | **L.** | **220.200.000** |

**(9398)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.